

Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, conformemente a quanto previsto dallo Statuto (in particolare: artt. 15, 43 e 44) e dal Regolamento Generale di Ateneo (in particolare: art. 10).

Art 2 - Convocazione e documentazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore. Nei casi previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente è presieduto dal Prorettore vicario, che assume la funzione di Presidente con voto deliberativo.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni mese, secondo un calendario annuale concordato preventivamente. Il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del suddetto calendario, qualora lo ritenga necessario. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, è convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suo componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La richiesta, recante le sottoscrizioni di tutti i richiedenti, è trasmessa al Presidente anche per il tramite dell'Ufficio Organi Collegiali.

3. L'atto di convocazione, redatto per iscritto, indica la data, l'ora di inizio e di prevedibile conclusione dei lavori, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno della seduta, in cui si elencano gli argomenti oggetto dell'attività collegiale. L'ordine del giorno indica le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno sono inseriti anche gli argomenti richiesti da non meno di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione. La richiesta in tal caso, recante le sottoscrizioni di tutti i richiedenti, è trasmessa al Presidente anche per il tramite dell'Ufficio Organi Collegiali.

4. La convocazione è trasmessa a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, tramite posta elettronica all'*account* istituzionale assegnato dall'Ateneo e ad

altro *account* di utilizzo personale comunicato dal componente dell'organo all'Ufficio Organi Collegiali. Per i casi di urgenza, debitamente motivati, la convocazione è trasmessa almeno 24 ore prima dell'adunanza, con le modalità sopraindicate o anche attraverso comunicazione telefonica, documentata mediante apposito fonogramma.

5. La convocazione può essere disposta nel corso di un'adunanza precedente mediante inserzione nel relativo verbale, sempre che tutti i componenti dell'organo siano presenti.

6. La documentazione utile per la riunione, fatti salvi casi eccezionali, è resa disponibile ai componenti dell'organo due giorni prima della data di svolgimento della riunione. Ciascun consigliere di amministrazione riceve tramite posta elettronica apposita comunicazione in ordine alla disponibilità di tale documentazione. Per la trasmissione e la consultazione della documentazione sono utilizzati appositi strumenti informatici.

Art. 3 - Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono riservate. Non è ammessa la presenza di estranei, salvo quanto previsto dall'art. 15 commi 3 e 4 dello Statuto e dal presente articolo.

2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti dell'organo aventi diritto di voto. Per la determinazione del *quorum* di validità dell'adunanza sono computati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione aventi diritto di voto, compresi coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e i docenti in situazione di alternanza, ex art. 17 del D.P.R. n. 382/1980. Il *quorum* di validità è registrato per ogni singola deliberazione.

3. È possibile partecipare alle adunanze tramite l'utilizzazione di opportuni sistemi di videoconferenza, nonché svolgere riunioni nelle quali tutti i componenti dell'organo siano in reciproco collegamento tramite i predetti sistemi.

4. Le giustificazioni per le assenze sono comunicate dai consiglieri di amministrazione, di norma, tramite posta elettronica, con un messaggio indirizzato all'*account* dell'Ufficio Organi Collegiali. Non sono ammesse

sostituzioni di componenti dell'organo, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1.

5. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e svolge le funzioni di Segretario dell'organo. In caso di propria assenza o impedimento, il Direttore Generale delega formalmente un Dirigente dell'Ateneo allo svolgimento delle funzioni di Segretario. Il Segretario si avvale del supporto dell'Ufficio Organi Collegiali dell'Area Affari Generali, il cui personale assiste alle adunanze unitamente al responsabile dell'Area medesima, nonché dei Dirigenti dell'Ateneo, sulla base delle specifiche competenze con riferimento alle questioni affrontate, i quali assistono alle adunanze.

6. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

7. Ciascun componente dell'organo che intenda abbandonare temporaneamente o definitivamente l'adunanza in corso di svolgimento, non partecipando alla discussione o alla deliberazione su uno o più degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a darne comunicazione al Segretario dell'organo, al fine di consentirne la verbalizzazione.

Art. 4 - Svolgimento delle adunanze

1. Le singole questioni vengono discusse secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può decidere, a maggioranza assoluta dei presenti, di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno. L'ordine del giorno può essere integrato con l'inserimento di uno o più nuovi argomenti nel caso in cui siano presenti e concordi tutti i componenti dell'organo.

2. Ciascuna questione è inserita nell'ordine del giorno dal Rettore, previo visto del Direttore Generale o, in suo luogo, del Dirigente di volta in volta delegato, attestante la legittimità e la completezza tecnico-amministrativa della relativa documentazione.

3. La trattazione relativa a ciascuna delle questioni relative agli argomenti all'ordine del giorno è avviata da un'introduzione illustrativa. La discussione è

diretta dal Presidente, al quale ciascun componente dell'organo può chiedere di intervenire.

4. Il Presidente garantisce il funzionale impiego del tempo, garantendo a tutti i consiglieri uguale diritto di intervento e fissando, ove occorra, la durata massima dei singoli interventi in rapporto al numero degli iscritti per intervenire e allo svolgimento complessivo della seduta. Il Presidente può richiamare gli intervenuti affinché si attengano al tema in discussione. In caso di richiamo infruttuoso può togliere la parola.

5. I componenti dell'organo, durante le riunioni, possono presentare mozioni d'ordine, intese come inviti all'organo a prendere decisioni sulle modalità di svolgimento del dibattito. La mozione d'ordine ha diritto di precedenza qualora introduca sostanziali modifiche ritenute funzionali all'organizzazione e allo svolgimento dei lavori.

Art. 5 - Deliberazioni

1. Le singole questioni trattate in relazione a ciascuno degli argomenti dell'ordine del giorno, di norma, sono presentate con una proposta di deliberazione, in ordine alla quale, al termine della discussione, il Presidente invita i componenti dell'organo ad esprimere il proprio voto.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo presenti all'adunanza, salvo quando sia prescritta una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Nel caso in cui siano poste in votazione più di una proposta di deliberazione tra loro alternative, ciascun componente dell'organo può esprimere il proprio voto favorevole per una sola proposta. L'espressione del voto di astensione vale per tutte le proposte in esame. Il Presidente sottopone le proposte al voto una per volta. Risulta approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza di voti di cui al comma 2. Nel caso in cui le proposte alternative siano in numero maggiore di due e alla prima votazione nessuna abbia ottenuto la maggioranza di voti di cui al comma 2, si procede ad una seconda votazione nella quale il Presidente sottopone al voto le due proposte maggiormente votate. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza di voti di cui al comma 2.

4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quando sia diversamente disposto dalle norme vigenti. Ove richiesto da almeno un quinto dei componenti presenti all'adunanza o nel caso di deliberazioni riguardanti la scelta di persone fisiche per ricoprire cariche nell'Ateneo o incarichi di diversa natura, la votazione avviene a scrutinio segreto. La votazione avviene a scrutinio palese nel caso in cui la delibera consista nell'accertamento del possesso, da parte di persone fisiche, dei requisiti previsti per l'assunzione di cariche di Ateneo o di incarichi di diversa natura.

5. Laddove ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del voto, il Presidente può stabilire di effettuare la votazione con il sistema dell'appello nominale.

6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 6 - Verbali ed esecuzione delle delibere

1. Per ciascuna adunanza il Segretario dell'organo redige un verbale, che viene sottoposto all'approvazione dell'organo, di norma, seduta stante al termine dei lavori. Il verbale dà conto integralmente delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. In sede di approvazione, il componente dell'organo dissenziente ha facoltà di far inserire nel verbale il proprio motivato dissenso o il proprio punto di vista o le ragioni delle sue osservazioni e critiche, ma non ha facoltà di richiedere modifiche.

2. I componenti dell'organo che intendano chiedere l'inserimento nel verbale di un proprio intervento, come formulato nel corso della riunione, sono tenuti a consegnarne il testo scritto al Segretario nel corso dell'adunanza.

3. Nei verbali viene riportato il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione relativi a ciascuna deliberazione. Non vengono indicati i nomi dei singoli componenti favorevoli, contrari e astenuti, fatta salva la facoltà di far inserire nel verbale, per chi ne fa richiesta, la dichiarazione della propria opzione di voto.

4. Dopo l'approvazione, i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organo. Gli originali dei verbali sono custoditi presso l'Ufficio Organi Collegiali.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse agli uffici incaricati della relativa esecuzione, di norma, entro 24 ore dallo svolgimento dell'adunanza, attraverso il sistema di protocollo informatico. Gli uffici hanno cura di dare comunicazione alle strutture interne dell'Ateneo in ordine all'adozione di deliberazioni nell'ambito di procedimenti avviati dalle strutture medesime. Provvedono altresì a dare comunicazione a persone dell'Ateneo o a soggetti esterni all'Università in ordine a deliberazioni che li riguardino.

6. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dopo la loro approvazione, sono pubblici. I verbali sono pubblicati in modalità *intranet* nel sito *web* dedicato alle attività degli organi collegiali di governo dell'Ateneo. Al personale dell'Ateneo ed agli studenti è garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi. I soggetti interessati, anche esterni all'Ateneo, possono chiedere con domanda motivata, nel rispetto della normativa vigente e del *Regolamento di Ateneo per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi*, di accedere ai verbali del Consiglio di Amministrazione e di ottenere copia autentica di singoli estratti.

Art. 7 – Organizzazione dei lavori

1. Sulla base delle competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1 dello Statuto di Ateneo, sono individuate le seguenti cinque aree tematiche generali:

- a) programmazione economico-finanziaria;
- b) contratti;
- c) regolamenti, convenzioni e spazi;
- d) diritto allo studio e politiche per gli studenti;
- e) politiche del personale.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, individua tra i propri componenti appartenenti ai ruoli dell'Università un consigliere per ciascuna delle aree di cui al comma 1, con funzione di riferire al Presidente dell'organo in merito alle questioni e alle proposte di deliberazione che riguardano l'area di propria competenza.

3. L'individuazione dei cinque consiglieri relatori di cui al comma 2 è effettuata sulla base dell'opzione per l'area tematica di riferimento, formulata da ciascuno dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università in ordine di ruolo e, a parità di ruolo, di anzianità nel ruolo.

4. La funzione di consigliere relatore è conferita per ciascun anno solare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro la conclusione dell'anno precedente. Il conferimento della funzione può essere rinnovato.
5. Per lo svolgimento della propria funzione, ciascuno dei consiglieri relatori di cui al comma 2 stabilisce gli opportuni raccordi operativi di intesa con il Direttore Generale o, in suo luogo, dei Dirigenti di volta in volta delegati.
6. Nel caso di particolari questioni e di specifiche proposte di deliberazione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire analoga funzione di consigliere relatore *ad hoc* anche a componenti dell'organo diversi da quelli individuati al comma 2.
7. Al fine di agevolare l'interazione tra i consiglieri di amministrazione anche al di fuori delle adunanze dell'organo, sono messi a disposizione strumenti informatici per lo scambio di documenti, informazioni e pareri informali.

Art. 8 - Decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 11 dello Statuto di Ateneo, i componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipino a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica.
2. La decadenza è disposta dal Presidente con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale sono computate le assenze.
3. Non sono computate ai fini della decadenza le assenze per malattia, debitamente giustificate. A tal fine il consigliere di amministrazione assente per malattia ad una riunione ordinaria dell'organo comunica all'Ufficio Organi Collegiali, tramite posta elettronica il numero di protocollo del certificato rilasciato dal proprio medico di medicina generale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento della riunione.

Art. 9 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Rettore o da almeno due consiglieri. Le modifiche sono approvate con la medesima maggioranza di cui al comma 1.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo, nonché i principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.